

LEGGE 1 febbraio 1989, n. 53

((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato))

Vigente al: 15-5-2018

TITOLO I

NORME SULLO STATO GIURIDICO

((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 3

*((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))*

Art. 4

*((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))*

Art. 5

*((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))*

Art. 6

*((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))*

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 12

((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))

TITOLO II

NORME SULL'AVANZAMENTO

((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 13

((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))

Art. 14

((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))

Art. 15

((IL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE ARTICOLO))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLIZIA DI STATO, AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E AL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Art. 19.

1. Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e' sostituito dal seguente:

"la qualifica di assistente e' quella di collaboratore tecnico si conseguono a ruolo aperto per anzianita' senza demerito dopo 10 anni servizio complessivo".

2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente:

"art. 12 - (Promozione ed assistente capo). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di assistente".

3. L'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, cosi' modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente:

"1. Sono ammessi a domanda al corso di cui all'articolo 9 gli assistenti capo, con almeno un anno di anzianita' nella qualifica. Il corso puo' essere ripetuto una sola volta".

4. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 337, così modificato dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e' sostituito dal seguente:

"11. - (Promozione a collaboratore tecnico capo). - 1. La promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia compiuto 15 anni di servizio ovvero che abbia compiuto 5 anni di servizio nella qualifica di collaboratore tecnico".

5. L'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:

"Art. 29. - (Promozione a ispettore principale). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con qualifica di ispettore che abbia compiuto almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica stessa alla data dello scrutinio".

Art. 20.

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Nomina a vice sovrintendente). - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:

a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso interno per esame teorico pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico professionale. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) mediante corso-concorso per titoli di servizio ed esami, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, di cui il 30 per cento riservato al personale che alla data di pubblicazione del bando riveste la qualifica di assistente capo e il rimanente 20 per cento riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di assistente da almeno due anni. E' consentita la ripetizione del corso a domanda e per una sola volta. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, nonché la determinazione della prova di esame e delle modalita' di svolgimento di questa e la composizione della Commissione, i programmi e le modalita' di svolgimento del corso della durata di tre mesi, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto del Ministro dell'interno. La nomina a vice sovrintendente e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame di fine corso tenendo conto che il personale con la qualifica di assistente capo precede il personale con la qualifica di assistente.

2. I vincitori del concorso di cui alla lettera a) precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b).

3. L'articolo 35 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' abrogato".

Art. 21.

1. Gli agenti scelti e gli assistenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato titolo per il conseguimento della qualifica superiore, sono promossi a decorrere dalla stessa data previo scrutinio per merito assoluto.

2. Al personale che riveste la qualifica di assistente capo al 1 gennaio 1988 e attribuita la qualifica di ufficiale di polizia

giudiziaria previo superamento di un corso di aggiornamento di durata non inferiore a 30 giorni cui e ammesso a domanda secondo l'ordine di ruolo. Le modalita' di attuazione e di partecipazione al corso, nonche' la durata ed i programmi del medesimo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al predetto personale che supera il corso di aggiornamento e' attribuita, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al superamento del corso, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I posti di vice ispettore non attribuiti nel concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 3480 posti nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 18 maggio 1987, ai sensi dell'articolo 38 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono portati in aumento al concorso interno per titoli di servizio e colloquio per il conferimento di 440 posti nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 4 settembre 1987 ai sensi dell'articolo 40 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, da modificarsi avendo riguardo all'anzianita' di servizio e alla validita' delle domande presentate. La nomina a vice ispettore decorre dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 22

1. Alle guardie del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e conferita la qualifica di scelto.

2. Alle guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia, che abbiano compiuto dieci anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato.

3. Agli appuntati del Corpo degli agenti di custodia che abbiano cinque anni di anzianita' di grado o quindici anni di servizio, e' conferito il grado di appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato.

4. Gli avanzamenti di cui ai commi precedenti si conseguono a ruolo aperto, previo giudizio di idoneita' della commissione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584

5. Agli appuntati scelti del Corpo degli agenti di custodia con almeno un anno di anzianita' nel grado, e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previo superamento di apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni, a cui possono accedere a domanda. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, sono stabiliti con determinazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena.

6. Nei periodi di servizio di cui ai commi precedenti non vanno computati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari.

7. Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato titolo per la promozione al grado superiore, sono promossi, previa valutazione di idoneita' delle autorita' competenti

ad esprimere i giudizi di avanzamento, con decorrenza dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

8. La data in cui e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e quella del 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui al comma 5 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 23.

1. Le dotazioni organiche di allievo guardia, guardia e guardia scelta del Corpo forestale dello Stato sono unificate. Il contingente unico di 4.061 unita' comprende allievo guardia, guardia, guardia scelta, appuntato e appuntato scelto, secondo l'allegata tabella A di equiparazione alle qualifiche del personale della polizia di Stato. L'avanzamento si consegue a ruolo aperto, previo il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, dopo una permanenza di anni 5 in ogni grado, da guardia in poi.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di guardia scelta e' inquadrato in quello di appuntato, se in possesso di una anzianita' nel grado di 5 anni o di servizio di anni 15, in quello di appuntato scelto. Le guardie con 5 anni di anzianita' a detta data sono inquadrate nel grado di guardia scelta. Negli inquadramenti disposti secondo l'ordine di ruolo, l'anzianita' eccedente e considerata sia ai fini giuridici che economici.

3. I richiami al grado di guardia scelta, contenuti nelle disposizioni anteriormente vigenti, si intendono riferiti al grado di appuntato.

4. Agli appuntati e appuntati scelti che al 1 gennaio 1988 rivestano il grado di guardia scelta con anzianita' di grado di anni 10 o di servizio di anni 24 e estesa la normativa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 21, secondo le modalita' di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

5. Le stesse norme di cui al comma 16 dell'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, si applicano agli appuntati scelti del Corpo forestale dello Stato. ((5))

AGGIORNAMENTO (5)

Il D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 201 ha disposto (con l'art. 52, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' soppresso il conferimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria di cui [. . .] all'art. 23, comma 5, della legge 1 febbraio 1989, n. 53."

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

1. L'appartenente ai ruoli della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia il quale partecipi a concorsi, interni o pubblici con riserva di posti, per il passaggio o l'accesso ai ruoli superiori

della polizia di Stato non e' sottoposto alla ripetizione degli accertamenti psico-attitudinali per la parte gia' effettuata all'atto dell'ingresso in carriera, ne' agli accertamenti medici previsti dai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, nn. 903 e 904.

2. Devono in ogni caso essere effettuati gli accertamenti medici e psico-attitudinali specificamente previsti per l'accesso ai ruoli superiori, per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.

Art. 25.

1. Il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificato dall'articolo 3 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e' sostituito dal seguente:

"Tutti gli appartenenti ai ruoli professionali dei sanitari della polizia di Stato, con esclusione dei dirigenti superiori e generali e qualifiche equiparate del ruolo di cui all'articolo 21, e limitatamente alle funzioni esercitate, hanno la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria ".

Art. 26

1. Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. ((2))

AGGIORNAMENTO (2)

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. la s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 28.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque, incompatibili con la presente legge.

2. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica la legge 31 maggio 1975, n. 205.

Art. 29.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 entrano in vigore il 1 gennaio 1990.

Art. 30.

1. Gli effetti giuridici delle disposizioni contenute nella presente legge decorrono dal 1 gennaio 1989; quelli economici dal 1 luglio 1989.

2. Alla copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento concernente modifiche alle norme sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri corpi di polizia di lire 54 miliardi

per l'anno 1989, di lire 111 miliardi per l'anno 1990 e di lire 118 miliardi per il 1991.

3. Il Ministro del tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1 febbraio 1989

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Allegato

((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
